

## INPS

### DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI

DETERMINAZIONE RS30/ /2023 del / /2023

Oggetto: sottoscrizione Contratto di servizio, di cui all'art. 2 dell'Accordo Quadro del 1° febbraio 2022, tra INPS e INPS Servizi s.p.a., volto a regolare i profili operativi del servizio relativo alle attività amministrative, contabili ed informatiche finalizzate alla erogazione di prestazioni di buonuscita per i dipendenti di Poste Italiane s.p.a.

Autorizzazione di spesa € 1.680.000,00, IVA inclusa, sul capitolo 8U1210021/06 in favore di INPS Servizi s.p.a. per l'esercizio finanziario 2023.

#### IL DIRETTORE CENTRALE

**VISTA** la Legge n. 88 del 9 marzo 1989;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 27 febbraio 2003;

**VISTA** la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii.;

**VISTA** la Legge n. 190 del 6 novembre 2012;

**VISTO** il Regolamento di amministrazione e contabilità, dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 172 del 18 maggio 2005;

**VISTI** il Regolamento di organizzazione dell'Istituto e l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali adottato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 137 del 7 settembre 2022;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 maggio 2019, con il quale il Prof. Pasquale Tridico è stato nominato Presidente dell'INPS;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 dicembre 2019, relativo alla costituzione del Consiglio di Amministrazione dell'INPS;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 febbraio 2020, con il quale è stato nominato il Vicepresidente dell'INPS;

**VISTA** la determinazione del Consiglio di Amministrazione n. 188 del 03 novembre 2022, con la quale è stato conferito alla sottoscritta l'incarico di livello dirigenziale generale denominato "Direzione centrale Risorse strumentali e Centrale Unica Acquisti", per la durata di tre anni, a decorrere dal primo gennaio 2023;

**VISTO** il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024 (PTPCT), adottato dall'Istituto con deliberazione n. 20 del 2 marzo 2022 del Consiglio di Amministrazione e deliberazione n. 9 del 4 agosto 2022 del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 19 del 20 dicembre 2022, con la quale è stato approvato in via definitiva, ai sensi dell'art. 17, comma 23, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il bilancio preventivo dell'INPS per l'anno 2023 di cui alla deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 227 del 17 novembre 2022;

**VISTA** la legge n. 241/1990, recante le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

**VISTO** il D.Lgs. n. 175/2016, recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

**VISTO** il D.Lgs. n. 50/2016, recante il Codice dei Contratti Pubblici;

**VISTA** la legge 29 gennaio 1994, n. 71 "Conversione in legge con modificazioni del Decreto Legge 1 dicembre 1993, n. 487 recante trasformazione dell'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero";

**TENUTO CONTO** che la citata legge n. 71/1994 ha trasformato l'Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni, originariamente amministrazione autonoma statale, nell'Ente "Poste Italiane" quale ente pubblico economico;

**VISTO** l'art. 6, comma 7, della medesima legge che ha disposto che, a decorrere dal 1 agosto 1994, tutto il personale in servizio presso l'Ente "Poste italiane" fosse assicurato, ai fini previdenziali, presso l'Istituto postelegrafonici (IPOST), e che nel momento di collocazione a riposo, l'onere relativo al trattamento di quiescenza e di previdenza fosse ripartito tra il Ministero del tesoro, l'INPDAP (sopravvenuto al precedente Fondo di Previdenza ENPAS) e l'IPOST, in misura proporzionale alla durata del servizio prestato presso la precedente Amministrazione ed il nuovo Ente;

**VISTA** la legge 27 dicembre 1997 n. 449, che ha disposto, all'art. 53, comma 6, lettera a), la trasformazione dell'Ente Poste italiane in Società per azioni, con decorrenza dal 28 febbraio 1998 (come da delibera CIPE del 18 dicembre 1997);

**TENUTO CONTO** che la medesima legge n. 449/1997 ha, altresì, stabilito che, a decorrere dalla data di trasformazione, al personale dipendente di Poste Italiane S.p.A. spettano il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile e, per il periodo lavorativo antecedente, l'indennità di "buonuscita", calcolata secondo la normativa vigente prima della privatizzazione dell'Ente;

**RAPPRESENTATO** che la citata legge n. 449/1997 ha, inoltre, provveduto alla soppressione della "Gestione Separata" istituita in seno all'IPOST per l'erogazione dell'indennità di buonuscita del personale collocato a riposo ed ha istituito la "Gestione Commissariale Fondo buonuscita per i lavoratori di Poste Italiane S.p.A." (di seguito, "Gestione commissariale").

**DATO ATTO** che, in base al disposto normativo, ai dipendenti postali collocati a riposo spetta una prestazione di fine rapporto definita quale sommatoria di due quote, afferenti rispettivamente a periodi di lavoro antecedenti e successivi alla data di privatizzazione dell'Ente (27 febbraio 1998):

- una prima componente calcolata in base al regime pubblicistico, c.d. "buonuscita", calcolata secondo le disposizioni normative vigenti alla data del 27 febbraio 1998, che, a sua volta, è distinta tra:
  - o una eventuale quota afferente all'ex ENPAS, oggi di competenza dell'INPS (subentrata all'INPDAP);
  - o una quota afferente alla Gestione commissariale;
- una componente quantificata in base al regime privatistico, c.d. "TFR" (secondo la normativa vigente successivamente alla predetta privatizzazione e posta a carico di Poste Italiane S.p.A.);

**ATTESO** che ai fini della liquidazione della "buonuscita" trova applicazione il D.Lgs. 12 marzo 1993 n. 85, recante "Norme in materia di ordinamento degli uffici e del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, in attuazione della legge 31 gennaio 1992, n. 158", che, all'art. 25, ha stabilito che nell'ipotesi di cessazione dal servizio di personale con doppia iscrizione all'ENPAS (poi INPDAP e oggi INPS) e all'IPOST (oggi Gestione commissariale), l'intero importo dell'indennità di buonuscita sia corrisposto dall'ente gestore del fondo previdenziale al quale il dipendente è iscritto all'atto della cessazione dal servizio,

salvo rivalsa della quota non a proprio carico. Di conseguenza, l'indennità di "buonuscita" maturata alla data del 27 febbraio 1998 viene interamente liquidata dalla Gestione commissariale, salvo poi la rivalsa nei confronti dell'INPS per il recupero delle somme correlate alla liquidazione dei periodi di servizio con iscrizione all'ENPAS;

**ATTESO**, altresì, che la legge 23 dicembre 2000, n. 388, "Legge finanziaria 2001", ha stabilito, all'art. 68, comma 8, che l'eventuale differenza tra l'indennità di buonuscita, spettante ai dipendenti della società Poste Italiane S.p.A., maturata fino al 27 febbraio 1998 da un lato e l'ammontare dei contributi in atto posti a carico dei lavoratori, delle risorse dovute dall'INPDAP e delle risorse derivanti dalla chiusura della gestione commissariale dell'IPOST, dall'altro, è posta a carico del bilancio dello Stato. Nello specifico, le risorse sono state imputate nel bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze fino al 2017, successivamente nel bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, dal 2019, nel bilancio del Ministero dello sviluppo economico.

**TENUTO CONTO** che, in data 26 marzo 2001, INPS ed IPOST hanno sottoscritto un contratto di società per la costituzione di Italia Previdenza Società italiana per la previdenza integrativa (SISPI) per azioni, apportando capitale sociale nella misura rispettivamente del 65% e del 35%;

**ATTESO** che, in data 30 gennaio 2007, la citata Gestione commissariale ha delegato a SISPI lo svolgimento di tutte le attività finalizzate al pagamento della "buonuscita", incaricandola di svolgere, in particolare, tutti i servizi amministrativi, contabili e liquidativi, inclusi la ricostruzione di carriera, l'istruttoria e la predisposizione delle delibere e dei mandati di pagamento, la gestione del connesso contenzioso, nonché la fornitura dei servizi informatici;

**VISTO** il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha disposto la soppressione dell'IPOST e il trasferimento delle relative funzioni all'INPS, che vi è succeduto in tutti i rapporti attivi e passivi;

**TENUTO CONTO** che, in esito alla predetta soppressione, l'INPS è divenuto socio unico di SISPI;

**ATTESO** che, con determinazione presidenziale n. 106 dell'1° agosto 2018, è stata approvata la sottoscrizione di un Accordo tra la Gestione commissariale e l'Istituto, volto ad affidare a quest'ultimo le procedure di ricostruzione delle carriere dei dipendenti postali propedeutiche alla liquidazione delle buonuscite;

**TENUTO CONTO** che l'Accordo in parola, sottoscritto in data 27 agosto 2018 con decorrenza dal 3 dicembre 2018, ha previsto che la Gestione commissariale riconosca all'Istituto la somma di € 1.680.000,00 annui, a titolo di rimborso onnicomprensivo degli oneri sostenuti per le attività in esso dedotte;

**DATO ATTO** che tale Accordo ha previsto che l'Istituto, per lo svolgimento delle attività in esso dedotte, si avvallesse della Società SISPI S.p.A.;

**VISTA** la Determinazione presidenziale n. 132 del 30 ottobre 2018, con cui l'Istituto ha affidato a SISPI S.p.A. lo svolgimento di attività e servizi collegati a funzioni di previdenza e assistenza obbligatorie, tra cui sono rientrati espressamente quelle connesse al Fondo buonuscita poste, di cui all'Accordo del 27 agosto 2018;

**TENUTO CONTO** che, in base alla predetta Determinazione, in data 3 dicembre 2018, l'INPS e SISPI S.p.A. hanno sottoscritto un Accordo di servizio, di durata triennale, avente ad oggetto lo svolgimento delle predette attività;

**RAPPRESENTATO** che tale Accordo di servizio, relativamente alla declinazione delle attività da svolgere per la liquidazione delle buonuscite dei lavoratori postali ed alla remunerazione delle stesse, ha richiamato le condizioni di cui al predetto Accordo con la Gestione commissariale;

**TENUTO CONTO** che, pertanto, nell'esecuzione dell'Accordo di servizio, l'Istituto ha riconosciuto a SISPI S.p.A., quale remunerazione dell'attività di liquidazione delle buonuscite, la somma di € 1.680.000,00 annui, successivamente rimborsata in pari misura all'Istituto dalla Gestione commissariale;

**VISTO** l'art. 5-bis del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, (convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128), che nel disporre l'affidamento alla Società SISPI delle attività di contact center multicanale verso l'utenza dell'INPS, ne ha previsto la ridenominazione in "INPS Servizi S.p.A.";

**TENUTO CONTO** che, con nota PEC del 9 settembre 2021, la Gestione commissariale ha chiesto il rinnovo triennale dell'Accordo, cui l'Istituto ha dato positivo riscontro con nota PEC del 14 dicembre 2021, rappresentando altresì che, ai sensi dell'art. 5 bis del decreto-legge 3 settembre 2019 n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 2 novembre 2019 n. 128, la società SISPI Spa aveva assunto la nuova denominazione di INPS Servizi S.p.a. ed era stata, inoltre, prevista la modifica dell'oggetto sociale dell'atto costitutivo e dello statuto della società legittimandola a continuare a svolgere le attività che già ne costituivano l'oggetto sociale precedente;

**ATTESO** che, in base a tale rinnovo, permangono immutate le attività che l'Istituto si è impegnato a svolgere nei confronti della Gestione commissariale, così come permane il riconoscimento da parte di quest'ultima nei confronti dell'INPS della somma di € 1.680.000,00 annui, quale rimborso delle spese sostenute per le attività dedotte in convenzione;

**TENUTO CONTO** che, con provvedimento n. 4 del 19 gennaio 2022, il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, nel dare atto dell'intervenuto rinnovo, per un triennio, della convenzione con la Gestione commissariale e dell'intendimento dell'Amministrazione di continuare ad affidare alla propria Società in house le relative attività, ha deliberato di sottoscrivere con INPS Servizi S.p.A. un Accordo quadro di servizio che, conseguente al predetto Accordo del 3 dicembre 2018, andasse a disciplinare lo svolgimento delle relative attività;

**RILEVATO** che a seguito della citata deliberazione, nel richiamare l'Accordo con la Gestione commissariale, è stato confermato il novero delle attività di liquidazione delle buonuscite e le relative condizioni;

**DATO ATTO** che con l'Accordo quadro, sottoscritto da INPS e INPS Servizi S.p.A., in data 1° febbraio 2022, per la durata triennale e con il successivo scambio di note PEC tra l'Istituto, in data 14 luglio 2022 ed INPS servizi spa in data 12 agosto 2022, relative alle modalità di operatività dell'Accordo Quadro stesso, è stata attuata la volontà della Gestione Commissariale, già espressa in data 9 settembre 2021, relativa allo svolgimento del servizio per il tramite di Italia Previdenza SISPI s.p.a., poi INPS Servizi s.p.a., nei confronti dei dipendenti di Poste Italiane S.p.A. aventi diritto alla indennità di buonuscita;

**CONSIDERATO** che, al fine di consolidare i profili operativi di esecuzione del servizio da parte di INPS Servizi S.p.A., appare opportuno procedere alla stipula di un contratto di servizio, di cui all'art. 2 dell'Accordo Quadro del 1° febbraio 2022, -in una logica di sostanziale continuità con l'accordo sottoscritto il 3 dicembre 2018; a valle del suddetto Contratto di Servizio saranno posti in essere dalla scrivente Direzione, su delega della competente Direzione centrale Patrimonio ed Investimenti titolare del capitolo di bilancio, i conseguenti adempimenti di carattere contabile;

**VISTO** l'art. 5, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, in base al quale *"una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:*

*a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;*

b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;

c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata”;

**VISTO**, altresì, il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, il cui art. 16, comma 1, stabilisce che *“le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata”*;

**DATO ATTO** che nel caso di INPS Servizi s.p.a. tutte le predette condizioni risultano pienamente soddisfatte;

**ATTESO**, inoltre, che l'art. 192, comma 2, del Codice dei contratti pubblici prevede che *“ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”*;

**RILEVATO**, al riguardo, che le attività di liquidazione delle buonuscite sono poste a carico dell'Istituto e della Gestione commissariale, ciascuno per le proprie competenze, dalle disposizioni normative sopra richiamate che si sono succedute nel tempo;

**TENUTO CONTO** che la Gestione commissariale ha deciso di affidare tali attività istituzionali fin dal 2007 all'allora SISPI S.p.A., allorché la Società era partecipata anche dall'Istituto Postelegrafonici, e che, successivamente alla concentrazione delle quote sociali in INPS ed all'entrata in vigore del Testo unico in materia di società partecipate, la medesima Gestione ha affidato i servizi in parola all'Istituto, che, a sua volta, si è avvalso dell'affidamento “in house”;

**RILEVATO** che la Società in house si è dimostrata nel tempo in grado di assicurare lo svolgimento efficiente ed economico delle attività assegnate e che le competenze sviluppate dal relativo personale nell'attività in argomento risultano particolarmente specialistiche;

**DATO ATTO** che le attività di liquidazione della indennità di buonuscita in argomento non si limitano a servizi di natura meramente contabile, ma presuppongono anche una approfondita conoscenza dei regimi previdenziali e giuslavoristici che nel tempo si sono succeduti nell'ambito dei rapporti di lavoro instaurati da Poste Italiane S.p.A., anche in relazione ai suoi assetti giuridici risalenti;

**TENUTO CONTO** che la corretta ricostruzione delle carriere professionali è, in particolare, condizione indispensabile per la puntuale definizione delle indennità di buonuscita, delle loro decorrenze e dell'imputazione contabile e che tale ricostruzione presuppone la consultazione di numerose banche dati informatiche, nonché di archivi cartacei, ripartiti tra la Gestione commissariale presso altre amministrazioni statali e diverse Sedi territoriali dell'Istituto, nonché l'elaborazione dei dati dagli stessi desunti;

**RAPPRESENTATO** che, relativamente alla consultazione delle banche dati dell'Istituto, la Società deve accedere ai programmi informatici denominati “Anagrafica unica contribuenti (AUC)”, “Unicarpe”, “Verifica Iban pensionato”, “FSPA” e “GAPE”;

**RILEVATO**, per tale ultimo aspetto, che trattasi di archivi attraverso cui si accede ai dati personali non soltanto dei lavoratori interessati dalle procedure di liquidazione, ma di una platea estremamente vasta, rispetto alla quale l'Istituto ha necessità di garantire quanto più possibile la riservatezza;

**EVIDENZIATA** la particolare attenzione dell'Amministrazione, che, nel tempo, ha adottato misure volte a vigilare sulla corretta trattazione dei dati, a garantire che gli stessi (contenuti negli archivi e nelle banche dati) siano correttamente conservati e custoditi, ad evitare che vengano comunicati o diffusi a terzi, a verificare che le operazioni di trattamento non siano compiute per finalità diverse dallo svolgimento dei compiti assegnati ovvero allo scopo di soddisfare motivazioni estranee al servizio;

**CONSIDERATA** l'esigenza dell'Amministrazione di proteggere il proprio parco applicativo da possibili attacchi informatici e, in tale ottica, la scelta di escludere o limitare al minimo indispensabile l'accesso dall'esterno alle proprie banche dati ed ai propri programmi informatici;

**RILEVATO** che la INPS Servizi s.p.a. eroga i seguenti servizi sia nei confronti dell'Istituto che della Gestione commissariale: istruttorie per la liquidazione delle buonuscite, istruttorie ai fini delle emissioni di determinazioni di riscatto, istruttorie per l'emissione delle certificazioni ai fini dell'anticipo TFS, richiesta del certificato di garanzia, istruttorie per presa d'atto, lavorazione delle richieste pervenute dal protocollo e dall'help desk, servizio di contact center della gestione commissariale, gestione ed invio delle richieste di rivalsa e trasferimenti del maturato economico verso le pubbliche amministrazioni e/o gli Enti locali, accertamento e recupero relativi ai contenziosi tra la Gestione commissariale e gli iscritti, invio delle CU all'Agenzia delle Entrate relative alle prestazioni erogate agli iscritti, attività propedeutiche per la determinazione degli importi della buonuscita che Poste inserisce nella CU, predisposizione della documentazione per il MISE e la Ragioneria generale dello Stato, relativa agli importi da liquidare agli iscritti;

**ATTESO** che per l'esatta quantificazione delle liquidazioni, occorre fornire servizi di informazione e assistenza ai lavoratori di Poste italiane S.p.A. destinatari delle prestazioni;

**TENUTO CONTO** che INPS Servizi s.p.a., nello svolgimento del servizio in trattazione, garantisce, altresì, alla Gestione commissariale diverse attività informatiche: utilizzo dell'hardware, manutenzione e gestione sistemistica dei server di proprietà della Gestione commissariale, data base server, infrastruttura di rete e collegamenti esterni, sistema informativo ed interventi di manutenzione del software;

**RILEVATO**, ai fini dell'art. 192, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, che i servizi in parola, connotati dalle caratteristiche anzidette, non risultano disponibili sul mercato;

**CONSIDERATO**, inoltre, che, in considerazione delle predette esigenze sulla gestione dei dati personali e sulla cyber security, l'Amministrazione ritiene che l'assegnazione delle predette funzioni di consultazione ed elaborazione a INPS Servizi S.p.A., sulla quale esercita il controllo analogo previsto dall'art.2, comma 1, lett. c) del Testo unico delle società partecipate, garantisca un livello di compliance, sia sul versante della tutela dei dati personali che della sicurezza informatica, sicuramente superiore rispetto ad un eventuale affidamento ad un operatore esterno;

**RITENUTO**, per le motivazioni sopra esposte, di procedere alla sottoscrizione di un Contratto di servizio, di cui all'art. 2 dell'Accordo Quadro del 1° febbraio 2022, tra INPS e INPS Servizi s.p.a., volto a regolare gli aspetti relativi ai profili operativi del servizio attività di liquidazione delle indennità di buonuscita dei lavoratori di Poste Italiane S.p.A. sino al termine di scadenza dell'Accordo Quadro;

**ACQUISITO** l'assenso delle competenti Direzioni centrali Patrimonio ed Investimenti in data 24 febbraio u.s., Tecnologia, Informatica e Innovazione in data 24 febbraio u.s. e Pensioni in data 22 febbraio u.s.;

**TENUTO CONTO** che per tale tipologia di affidamento non risulta necessario l'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) presso l'Autorità anticorruzione (ANAC);

**TENUTO CONTO** che lo stipulando Contratto di servizio si pone nell'alveo negoziale dell'Accordo quadro del 1° febbraio 2022 e della conseguente attività negoziale che, in aderenza con lo stesso, prevede il riconoscimento alla Società del corrispettivo annuo di € 1.680.000,00, IVA compresa;

**ATTESO** che la spesa risulta da imputare al capitolo 8U1210021/06 "Spese per i servizi svolti dalla società INPS Servizi S.p.A. per le attività affidate dalla Gestione commissariale Fondo Buonuscite";

**VISTA** la nota PEI accusata in ricevuta prot.INPS.0017.16/03/2023.0002468 con cui la Direzione centrale Patrimonio e investimenti, competente nella gestione del predetto capitolo di spesa, ha autorizzato la scrivente Direzione all'assunzione del visto di prenotazione della spesa sul capitolo 8U1210021/06 necessario per la regolazione dei rapporti con la Società in house;

**ATTESA** la necessità di autorizzare la spesa di seguito riportata:

Capitolo	2023
8U1210021/06	€ 1.680.000,00

**TENUTO CONTO** che la spesa afferente all'anno 2023 trova capienza nel corrente Bilancio di previsione;

**CONSIDERATO** che la spesa complessiva equivale alla somma che la Gestione commissariale riconosce all'Istituto a titolo di rimborso in base agli Accordi del 27 agosto 2018 e del 3 dicembre 2021;

**DATO ATTO** che il predetto rimborso sarà rilevato sul conto di entrata GPA 24232 "Rimborso spese servizi vari svolti a favore della Gestione commissariale Fondo buonuscite tramite INPS Servizi", abbinato al capitolo 8E1307004;

**TENUTO CONTO** che tale meccanismo garantisce all'Istituto la piena compensazione delle spese sostenute;

**RITENUTO** di individuare quale Responsabile unico del procedimento in oggetto la dr.ssa Isotta Pantellini, dirigente della Direzione centrale Risorse Strumentali Centrale Unica Acquisti;

**VISTA** la proposta della Direzione centrale Pensioni di nominare Direttore dell'esecuzione contrattuale la dr.ssa Sabrina Chiaravallotti;

**CONDIVISA** la relazione predisposta dall'Area competente, che costituisce parte integrante della presente determinazione;

## **DETERMINA**

- di procedere alla sottoscrizione di un Contratto di servizio, di cui all'art. 2 dell'Accordo Quadro del 1° febbraio 2022, tra INPS e INPS Servizi s.p.a., volto a regolare i profili operativi e finanziari del servizio relativo alle attività amministrative, contabili ed informatiche finalizzate alla erogazione di prestazioni di buonuscita per i dipendenti di Poste Italiane S.p.A;
- di autorizzare la spesa di € 1.680.000,00, IVA inclusa, sul capitolo 8U1210021/06 in favore di INPS Servizi s.p.a. per l'esercizio finanziario 2023 che trova copertura nello stanziamento iscritto nel corrente Bilancio preventivo e all'assunzione del conseguente impegno di spesa;

- di nominare Responsabile del Procedimento la dr.ssa Isotta Pantellini, dirigente in forza presso la Direzione centrale Risorse Strumentali Centrale Unica Acquisti;
- di nominare Direttore dell'esecuzione Sabrina Chiaravallotti, Funzionario amministrativo in forza presso la Direzione centrale Pensioni.

Valeria Vittimberga